

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 666/AV2 DEL 30/04/2014**

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale" e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: "Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta dell'Università degli Studi dell'Aquila di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell'art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

5. Trasmettere il presente atto all'U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d'eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Segr. Direzione AV2 -Archivio – Protocollo – Convenzioni, attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 2.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Normativa di riferimento

- Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 “Ordinamento della professione di psicologo”;
- D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 “Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo”.
- Legge n. 196 del 24 giugno 1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento”;
- DPR n. 328 del 5 giugno 2001 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
- Nota Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione

L'Università degli Studi dell'Aquila con nota prot. n. 1099 del 10.3.2014, acquisita con prot. AV2 n. 33855 del 20.3.2014, chiede di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 2 per consentire ai propri Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio post-lauream previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo, l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In particolare, l'art. 1 della legge 56 del 18.02.1989 stabilisce che per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.

Il D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce negli albi professionali, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:

- a) Sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) Sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

Stabilisce, inoltre, che l'ammissione all'Esame di Stato è subordinata all'effettuazione di un periodo di tirocinio di sei mesi per la Sezione B e di un anno per la Sezione A.

Il D.M. n. 239 del 13.1.1992, all'art. 1 – punto 3 – prevede che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i Laureati in Psicologia (corso di Laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso Strutture pubbliche o private.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda/Ente.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente,
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

L'ASUR/Area Vasta 2, considerata la rilevanza formativa dell'attività fatta oggetto del tirocinio e compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato, intende accettare la richiesta dell'Università suddetta e approvare lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo anche in considerazione che le dovute coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per i rischi di infortuni sono stipulate dall'Ente promotore per disposizione normativa.

Tale convenzione ha la validità di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata, fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7.8.2009, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica” che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: “La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17607 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17602 del 7.8.2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009.

SI PROPONE

1. Accogliere la richiesta dell’Università degli Studi dell’Aquila, di stipulare una Convenzione per consentire ai Laureati in Psicologia, individuati di volta in volta e secondo la disponibilità del momento, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi dell’art. 18 legge 24.6.1997 n. 196, di una Convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2.
4. Dare atto che la Convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’ASUR/Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione.
5. Trasmettere il presente atto all’U.O. Gestione Risorse Umane della Sede operativa di Ancona per gli adempimenti conseguenti.
6. Notificare, per opportuna conoscenza e per quanto d’eventuale successivo interesse, il presente atto alle Direzioni delle Aree Vaste della Regione.

7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
8. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

L'addetto alla fase istruttoria
Sig.a Anna Sansò

Il Dirigente Responsabile U.O.C.
Segr. Direzione – Archivio – Protocollo - Convenzioni
(Dott. Gabriele Colombo)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO POST-LAUREAM PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO PER LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

TRA

L'ASUR Marche Area Vasta 2 Sede operativa di Ancona , con sede legale in Ancona, via Caduti del lavoro, 40 - C.F. e P.I. 02175860424 e Sede Amministrativa in Via Turati n. 51 - 60044 Fabriano -, rappresentata dal Dott. Giovanni Stroppa, nato a Fabriano l'1.5.1960, in qualità di Direttore dell'Area Vasta 2, domiciliato per la sua carica come sopra;

E

L'Università degli Studi di L'Aquila, con sede legale in L'Aquila, C.F./P.I. 01021630668, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dalla Direttrice del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi dell'Aquila Prof.ssa Maria Grazia Cifone nata a Caracas (Venezuela) il 5.11.1956 domiciliata per il presente atto presso la sede legale dell'Università.

PREMESSO CHE

- L'art. 1 della L. 18 febbraio 1989, n° 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale; per essere ammessi all'esame di Stato è necessario che i Laureati in Psicologia siano in possesso di una adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali.
- L'art. 2 comma 2 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce negli albi professionali, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti sezioni:
 - a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
 - b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- L'art. 50 comma 1-3 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328 istituisce nell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi la sezione A e la sezione B. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologi. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologi iunior.
- L'art.53 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, stabilisce che l'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato e che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B è richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
- L'art.52 del D.P.R. 5 giugno 2001, n° 328, stabilisce che l'iscrizione alla sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato e che per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo è richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre ad un tirocinio della durata di un anno.
- L'art.1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n° 239, stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia (corso di laurea quinquennale ex tabella XXXIV) che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di un anno, articolato in due semestri consecutivi, e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine.

- L'art.1, punto 3, del D.M. 13 gennaio 1992, n° 239, prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
Psicologia generale
Psicologia clinica
Psicologia sociale
Psicologia dello sviluppo.
- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 ha istituito la classe delle lauree triennali L-24 – Scienze e tecniche psicologiche e delle lauree magistrali LM-51 – Psicologia.
- La Facoltà di Psicologia ha recepito in data 10.05.2012 il Regolamento del tirocinio post-lauream approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo in data 27.11.2010.
- La legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859.
- Il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di Ente promotore, e le Aziende o Enti ospitanti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è il tirocinio post-lauream ai sensi del D.M. 239/1992 valido per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Psicologo per i Laureati dell'Università degli Studi dell'Aquila, individuati di volta in volta compatibilmente con le esigenze dei servizi delle diverse sedi aziendali di volta in volta coinvolti, i cui Responsabili verranno preventivamente interpellati dall'Università per richiederne la disponibilità nel periodo interessato.

La presente Convenzione, ancorché stipulata dall'ASUR/Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione.

Art. 2 - Caratteristiche del tirocinio

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico.

Si considerano pratiche di tirocinio tutte quelle esperienze di tipo psicologico realizzate dall'Azienda/Ente che consentono il raggiungimento di una competenza professionale specifica, senza che ciò comporti l'attribuzione al tirocinante di responsabilità e di incombenze formali proprie di un professionista del settore. Tali attività saranno realizzate nell'ambito delle opportunità operative offerte dall'Azienda/Ente.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego e non rappresenta titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda/Ente.

Art. 3 - Modalità di svolgimento

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva.

Per ogni tirocinante verrà individuato un tutor del tirocinio nell'ambito del personale che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, come dipendente o anche come consulente, non inferiore alle 20 ore settimanali.

Il tutor non può seguire più di due tirocinanti contemporaneamente e ha le seguenti funzioni:

- introdurre al contesto (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- effettuare, insieme al tirocinante, una specifica programmazione dell'esperienza, definendo
- obiettivi, metodi e fasi;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica;
- procedere ad una valutazione consuntiva del tirocinio;
- avviare il tirocinante alle buone prassi professionali e deontologiche.

E' anche compito dello psicologo-tutor annotare sia le presenze sia le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato a quest'ultimo dall'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.M. 239/92.

Ogni tirocinio ha la durata di un semestre, con inizio il 15 marzo o il 15 settembre. Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 500 ore a semestre. L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, l'Università e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio. Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art.1, punto 7 del D.M. 239/1992). La frequenza deve essere oggettivamente documentata. L'attestazione della frequenza spetta al tutor e al Responsabile dell'Azienda/Ente che controfirmano l'apposito libretto delle presenze rilasciato dall'Università.

Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il tutor dell'Azienda/Ente contenente:

- Nominativo del tirocinante;
- Periodo del tirocinio;
- L'area di tirocinio (Psicologia Clinica, Psicologia generale, Psicologia Sociale, Psicologia dello sviluppo);
- Denominazione e indirizzo della sede di tirocinio;
- I dati del tutor: nominativo; qualifica; anno e numero di iscrizione all'Albo degli Psicologi; attività svolta all'interno dell'Azienda/Ente;
- La programmazione dell'esperienza: obiettivi generali e specifici che si intende raggiungere; metodi tecniche e strumenti che si intendono utilizzare per raggiungere gli obiettivi previsti (tipo di osservazione, tipo di attività, modalità di lavoro e di affiancamento con il tutor, ecc.); strumenti e materiali di tipo psicologico che si prevede di conoscere ed utilizzare, fasi e tempi previsti per lo svolgimento delle attività, tempi e modalità di verifica in itinere dell'esperienza; modalità di verifica finale: dell'apprendimento, dell'acquisizione di tecniche e di competenze, di valutazione complessiva dell'esperienza.

Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti.

Art. 4 - Diritti e doveri

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente,

- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.

L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
- Dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
- Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art. 5 - Copertura assicurativa

L'Università degli Studi di L'Aquila si impegna ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore ed indicate nel progetto formativo. L'assicurazione dovrà coprire anche le attività svolte nell'ambito del tirocinio fuori sede. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette saranno indicati nei Progetti.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente/Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (quali risultanti dal Progetto formativo e di orientamento e facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università degli Studi di L'Aquila) ed all'Università stessa.

Art. 6 - Risoluzione delle controversie

Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle Leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà quello di L'Aquila

Art. 7 - Liberatoria

La convenzione non riveste carattere di esclusività e con essa l'Azienda/Ente e l'Università non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. Tutte le notifiche, richieste o altre comunicazioni relative alla Convenzione devono essere fatte per iscritto. Tutte le modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto da entrambe le parti.

Art. 8 - Recesso

L'Azienda/Ente e l'Università potranno recedere dalla Convenzione qualora una delle parti risulti inadempiente a qualche obbligazione, purché tale inadempimento sia stato contestato a mezzo lettera raccomandata A/R e perduri oltre trenta giorni dalla data di ricezione della predetta contestazione. L'impiego del tirocinante in attività

difformi rispetto a quelle previste nel progetto di tirocinio è motivo di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Art. 9 - Trattamento dei dati

L'Azienda/Ente e l'Università dichiarano di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente l'Azienda/Ente e l'Università che si sono dichiarate informate sulle norme previste dal Decreto Legge n°196 del 30/06/2003 e successive modifiche.

Art. 10 - Richiami

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 - Durata

La presente convenzione ha validità di cinque anni e viene tacitamente rinnovata salvo disdetta da parte dell'Azienda/Ente e/o dell'Università con comunicazione preventiva di tre mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 12 - Norme finali e transitorie

La presente convenzione sostituisce ed abroga ogni eventuale precedente versione stipulata tra l'Azienda/Ente e l'Università. Sono fatti salvi i tirocini in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione.

Data,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Maria Grazia Cifone)

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
IL DIRETTORE AREA VASTA 2
(Dott. Giovanni Stroppa)